

**Legge 412/91 - Art. 44 - L.R. n. 39/01 - Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro - Deliberazione n. 616 del 15/11/2007 avente ad oggetto: "Attività Libero Professionale Intramoenia - Regolamento Aziendale e Dispositivo d'Ordine - Modifiche ed integrazioni".**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1895.

**Distribuzione dei farmaci per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio - Approvazione elenco principi attivi e schema di accordo da sottoscrivere tra Regione Basilicata, Federfarma e ADF.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1896.

**Piano Attuativo Regionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006/2008: Approvazione del documento "Manuale classi di priorità".**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1897.

**Direttiva di indirizzi integrativi ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii..**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: «Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa»";

VISTA la L.R. 5 aprile 2000, n. 28, con cui sono state dettate norme in materia di autorizza-

zione delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17 aprile 2001 n. 18, dalla L.R. 4 gennaio 2002 n. 5, dalla L.R. 7 agosto 2003 n. 29, dalla L.R. 2 febbraio 2004 n. 1, dalla L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, dalla L.R. 8 agosto 2005 n. 27, dalla L.R. 2 febbraio 2006 n. 1 e dalla L.R. 30 gennaio 2007 n. 1;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 882 del 21/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto alla costituzione della Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale citata;

CONSIDERATO che la L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii. all'art. 2, comma 1-bis, stabilisce che: "La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi della struttura sia per la corretta applicazione della legge e per la specificazione dei casi di cui all'art. 4 della presente legge";

RILEVATO che, nel corso del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 15 - comma 7 - della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., si sono evidenziate problematiche interpretative in merito all'applicazione di disciplina normativa ai laboratori di analisi cliniche (Allegato A "Medicina di Laboratorio") per quanto attiene alla presenza del responsabile della branca specialistica della Chimica Clinica e Tossicologica e alla obbligatorietà della presenza del Medico Prelevatore;

CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra sono state oggetto di disamina da parte della Commissione Regionale tecnica che, nella seduta del 27/09/2007, ha espresso il proprio motivato parere così come riportato nel relativo verbale;

DATO ATTO che, al fine di garantire omogeneità di comportamenti e rendere uniforme sul territorio regionale l'osservanza delle disposizioni in materia di autorizzazione, si è ravvisata